

REGOLAMENTO PER L'AFFILIAZIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA "GABRIELE MONASTERIO"

ART. 1

La Fondazione può avvalersi di professori o ricercatori universitari, ricercatori o tecnologi che siano o siano stati dipendenti del CNR o di altre strutture scientifiche pubbliche e private, inclusi gli IRCCS, oltre che di strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La Fondazione potrà, inoltre, avvalersi di esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione professionale e di chiara fama internazionale.

ART. 2

L'affiliazione è disposta, su richiesta dell'interessato, con atto del Direttore Generale, sentito il Coordinatore delle Attività Scientifiche ed il Responsabile della struttura aziendale coinvolta; analogamente con provvedimento del Direttore Generale, è disposta la revoca dell'affiliazione.

ART. 3

L'affiliazione deve essere disposta per programmi specifici di ricerca stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma. L'affiliato annualmente, od al termine del programma se di durata inferiore, redige una breve relazione sulle attività svolte anche ai fini delle relazioni di consuntivo della Fondazione.

ART. 4

Il personale affiliato ha accesso ai locali, all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature in dotazione alla Fondazione nell'ambito e per le finalità dei programmi cui collabora, dovendosi garantire il più efficace svolgimento delle attività della Fondazione.

ART. 5

L'attività dell'affiliato è a titolo gratuito e lo stesso ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nel caso di trasferte effettuate per finalità connesse allo svolgimento del programma, su ordine del Direttore Generale.

ART. 6

Al pari dei dipendenti della Fondazione, l'Affiliato conforma la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alle disposizioni contenute nei contratti collettivi del SSN.

ART. 7

L'Associato beneficia della copertura assicurativa di cui alla vigente assicurazione stipulata dalla Fondazione per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

Il Direttore Generale può, in casi eccezionali, disporre dell'istituto di affiliazione alla Fondazione per criterio di chiara

fama e acclarata esperienza negli ambiti di finalità della stessa.